

COMUNE DI CARZANO

Provincia di Trento



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2022 – 2024

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governante esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- ✓ descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- ✓ informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- ✓ esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Indirizzo internet di pubblicazione documenti contabili, nella sezione Amministrazione trasparente:

www.comune.carzano.tn.it

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e

consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2022: Euro 2.136.690,00.=

Esercizio 2023: Euro 1.721.490,00.=

Esercizio 2024: Euro 1.721.490,00.=

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 – 2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	358.067,18			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	166.897,39	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	616.619,30	393.747,05	381.304,61	381.304,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	606.900,44	511.070,95	482.385,39	482.385,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.765.565,92	374.072,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.155.983,05	1.358.690,00	943.490,00	943.490,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	785.022,86	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Totale	4.141.005,91	2.136.690,00	1.721.490,00	1.721.490,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.499.073,09	2.136.690,00	1.721.490,00	1.721.490,00
Fondo di cassa finale presunto	274.147,39	2.136.690,00	1.721.490,00	1.721.490,00

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.488.389,01	977.172,59	936.044,59	936.044,59
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.707.027,96	374.072,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	3.195.416,97	1.351.244,59	936.044,59	936.044,59
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.445,41	7.445,41	7.445,41	7.445,41
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	822.063,32	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Totale	4.224.925,70	2.136.690,00	1.721.490,00	1.721.490,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.224.925,70	2.136.690,00	1.721.490,00	1.721.490,00

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- ✓ politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione. Si ricorda che dal 2021, disciplinato dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), è stato istituito il canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- ✓ politica relativa alle previsioni di spesa in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa, rispettando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto il 16 novembre 2021, di cui di seguito in corsivo, si riportano gli elementi essenziali.

“Nel periodo 2012-2019 la riqualificazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento). Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si è concordato di proseguire nell'azione di riqualificazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinato in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa. L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze, non ancora interamente valutabili, in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020 e 2021 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni trentini. Il protrarsi di tale emergenza e la necessità:

- di analizzare gli effetti a breve e lungo periodo che tale pandemia ha avuto sui bilanci degli enti locali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese;
- di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia,
- rende opportuno sospendere anche per il 2022 l'obiettivo di qualificazione della spesa. Le parti concordano quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024”;

- ✓ per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta in passato a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024 indicata nel DUP, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle risorse disponibili.

“Per l'anno 2022 le parti condividono di confermare la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021. Con specifico provvedimento assunto d'intesa si provvederà all'adeguamento delle deliberazioni sopra indicate, anche con riferimento alle disposizioni inerenti il personale del Comun General de Fascia. Le parti condividono inoltre l'opportunità di estendere anche per il 2022 la possibilità per i Comuni di assumere a tempo determinato - anche a tempo parziale - e per la durata massima di un anno non rinnovabile, con risorse a carico dei bilanci comunali, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del DL 34/2020.”

“Nel periodo 2012-2019 la riqualificazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento).

Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si è concordato di proseguire nell'azione di riqualificazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinato in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze, non ancora interamente valutabili, in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020 e 2021 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni trentini. Il protrarsi di tale emergenza e la necessità:

- *di analizzare gli effetti a breve e lungo periodo che tale pandemia ha avuto sui bilanci degli enti locali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese;*
- *di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia,*

rende opportuno sospendere anche per il 2022 l'obiettivo di qualificazione della spesa. Le parti concordano quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale, come specificati nel paragrafo precedente”;

- ✓ le entrate relative ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) saranno inserite a bilancio al momento del loro incasso;

5) politica di indebitamento: alla luce del protocollo d'intesa e delle disposizioni normative nazionale in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012, viene confermata la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2022.

Gli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda i principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	86.571,00	86.902,99	79.900,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.866,51	462.322,11	382.912,05	393.747,05	381.304,61	381.304,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	614.503,69	495.556,81	546.255,16	511.070,95	482.385,39	482.385,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	322.167,91	218.591,03	1.435.676,27	374.072,00	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.768,69	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	170.749,45	171.466,36	593.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	208.519,60	-		
Fondo pluriennale vincolato	-	-	132.678,83			
TOTALE ENTRATE	1.636.627,25	1.434.839,30	3.578.941,91	2.136.690,00	1.721.490,00	1.721.490,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati.

TITOLO I - Entrate correnti

ENTRATE	rendiconto 2019	rendiconto 2020	previsione definitiva 2021	previsione 2022	previsione 2023	previsione 2024
Imposte tasse e proventi assimilati	86.571,00	82.298,30	79.900,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	4.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	86.571,00	86.902,99	79.900,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 del disegno di legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, viene istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), la nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI.

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- 168: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
- 147; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5,
- 84: per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5,
- 68,25: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,
- 57,75: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta.

La politica fiscale:

In data 16 novembre è stato sottoscritto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2022, che ha previsto:

“L'attuale quadro economico congiunturale, pur presentando incoraggianti segnali di ripresa economica dopo la crisi pandemica necessita ancora di sostegno sul versante tributario. Esaurita la fase di intervento riferito ai periodi d'imposta 2020/2021, caratterizzata da estese forme di esenzione IM.I.S. in molti settori produttivi (in particolare – ma non solo – quello turistico e dell'indotto), appare quindi opportuno confermare per il biennio 2022/2023 il quadro in vigore dal 2018 ad oggi relativamente all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di quasi tutti i settori economici. Si concorda quindi, in questa prospettiva, di confermare anche per il periodo d'imposta 2022 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra. Si concorda inoltre di confermare talune facoltà transitorie di agevolazione in capo ai Comuni i cui oneri finanziari invece rimangono a carico del bilancio dei Comuni che decidono la loro attivazione.

Nello specifico si ha:

- ✚ la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- ✚ l'esenzione dall'IM.I.S. per le scuole paritarie;
- ✚ l'aliquota agevolata dello 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive (categoria catastale D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,79% per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive;
- ✚ l'aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 euro di rendita e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli, con rendita superiore;
- ✚ l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55% (anziché dello 0,86%) per i fabbricati catastalmente iscritti in C1, C3, D2 e A10;
- ✚ la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché 550 euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola, la cui rendita è superiore a 25.000 euro;
- ✚ la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8);
- ✚ la conferma per le categorie residuali dell'aliquota standard dello 0,895%.”

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. così delineato e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2022.

Alla luce di quanto sopra riportato, per il periodo d'imposta 2022 le aliquote saranno fissate nella seguente misura:

- per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,00%;
- per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, lo 0,35%;
- per i fabbricati e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, lo 0,35%;
- per gli altri fabbricati abitativi, lo 0,895%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2, lo 0,55%;
- per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 euro, lo 0,55%;
- per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 con rendita superiore a 75.000,00 euro, lo 0,79%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro, lo 0,55%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore a 50.000,00 euro, lo 0,79%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6 e D9, lo 0,79%;
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale a 25.000,00 euro, lo 0,00%;
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore a 25.000,00 euro, lo 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 1.500,00 euro;
- per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%;
- per le aree fabbricabili lo 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 30%, come determinato per ciascun comune dalla L.P. n. 14/2014 (Euro 383,06=).

comune	rendita catastale media cat. A02	rendita catastale media aumentata 30%	valore catastale del fabbricato medio cat. A02 aumentato 30%	detrazione pari all'imposta (3,5%) ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera a)
CARZANO	501,13.=	651,47.=	109.446,79.=	383,06.=

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 09.01.2020.

Tariffa e tributo sui rifiuti e sui servizi – TARI

Resta in vigore la tariffa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; la tassa, salvo interventi del legislatore, è disciplinata dai commi da 639 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

Nell'applicazione della TARI vale la norma che consente, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 33 di data 29 ottobre 2002 e ss.mm..

La tariffa 2022, che verrà approvata in base alle nuove regole ARERA, è quella che verrà proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestore del servizio, sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che sarà approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità stessa. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	1.549,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
IMUP da attività di accertamento	6.215,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ICI da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l'attività di controllo per il corrente anno riguarderà l'annualità 2017 e successivi.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

ENTRATE	rendiconto 2019	rendiconto 2020	previsione definitiva 2021	previsione 2022	previsione 2023	previsione 2024
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	321.866,51	462.322,11	382.912,05	393.747,05	381.304,61	381.304,61
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	321.866,51	462.322,11	382.912,05	393.747,05	381.304,61	381.304,61

Trasferimento dalla P.A.T.

I trasferimenti provinciali sono stati rideterminati tenendo conto di quanto contenuto nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2022.

Gli anni 2020-2021, stante la pandemia, non sono da considerarsi anni "normali" per quanto riguarda i trasferimenti provinciali. Infatti il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato anche nel 2021 il sostegno finanziario statale agli enti territoriali. Le risorse finanziarie in materia di finanza locale, disposte dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali, ed assegnate dalla Provincia di Trento. Dall'anno 2022, allo stato attuale, si prevede cessino i trasferimenti compensativi a fronte di minori entrate/maggiori spese legate alla pandemia.

Il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto:

- del riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;
- del riconoscimento dell'importo previsto per il 2016 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- del trasferimento compensativo del minor gettito conseguente alle maggiori deduzioni sui fabbricati rurali;
- del consolidamento delle quote annue relative alle spese per le progressioni orizzontali;
- del consolidamento del rimborso degli oneri contrattuali dei C.C.P.L. per il triennio giuridico 2016/2018;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS derivante dall'esenzione delle abitazioni principali e delle agevolazioni alle attività produttive;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale
- all'accisa sul consumo dell'energia elettrica
- della quota riferita al servizio biblioteche.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 prevede inoltre che si renda disponibile la quota ex FIM; stabilisce inoltre che:

"Le parti confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex FIM concordati con i precedenti Protocolli di finanza locale ovvero:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% della somma annua; anche per il 2022 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;

- i comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio".

L'ex fondo investimenti minori viene utilizzato nel suo ammontare complessivo, in parte straordinaria. Dall'annualità 2018 viene recuperato l'importo assegnato dalla PAT per l'estinzione anticipata dei mutui avvenuta nell'anno 2015, come definito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1035/2016. L'importo originario dell'ex FIM è pari ad Euro 106.044,94.= dal 2018 viene diminuito della quota pari ad Euro 7.445,41.=.

I fondi provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui (contributi in annualità) sono cessati.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 il modello di riparto del fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è stato rivisto nel senso di includere nel modello sia il livello di spesa standard, definito per ciascun comune, sia il livello di entrate correnti proprie (tributarie ed extratributarie) in modo da tener conto, nell'attribuzione delle risorse perequative, della capacità di ciascun comune di finanziare autonomamente il livello di spesa standardizzato.

La quota del fondo perequativo di ciascun comune è quindi determinata secondo i principi riportati nel medesimo Protocollo. La variazione complessiva del fondo perequativo 2020 rispetto al 2019 è applicata in modo graduale in 5 anni: le variazioni in aumento e in diminuzione sono introdotte con quote cumulative pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024. Le variabili finanziarie che concorrono al riparto sono aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili.

Il medesimo Protocollo prevede inoltre che ai comuni che presentano negli ultimi tre anni una media dell'equilibrio di parte corrente negativo sia assegnata una ulteriore quota del fondo perequativo.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, tenuto conto dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario degli enti locali conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto:

- la sospensione per il 2021 dell'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020;
- l'aggiornamento del calcolo della media degli equilibri correnti, aggiungendo il dato 2019 ai dati 2016, 2017 e 2018.

L'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha evidenziato le seguenti problematiche:

- i dati utilizzati per la quantificazione del modello sono stati desunti dai rendiconti di gestione relativi esclusivamente all'anno 2017 trattandosi dell'unico esercizio per il quale erano disponibili i dati secondo i principi della contabilità armonizzata; l'aggiornamento del modello su base annuale, previsto a regime, introduce troppi elementi di incertezza, considerato l'andamento variabile nei vari esercizi dei dati di entrata e di spesa;
- l'applicazione omogenea del modello di riparto richiede l'uniforme classificazione delle poste di bilancio da parte degli enti;
- l'eventuale quota aggiuntiva calcolata per riequilibrare la parte corrente del bilancio è calcolata sulla base dei dati desunti dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto di gestione che risente delle modifiche introdotte nel tempo dal Ministero dell'economia e delle finanze. Trattandosi di un trasferimento legato ad equilibri che variano annualmente, non consente al Comune una programmazione certa delle risorse finanziarie disponibili.

“Alla luce delle problematiche individuate e tenendo conto che si rendono disponibili sul fondo perequativo base ulteriori risorse finanziarie, le parti concordano di introdurre alcuni elementi di innovazione al modello di riparto, in particolare:

- *aggiornamento del modello di riparto sulla base della media dei dati dei rendiconti di gestione dei comuni per gli esercizi 2017-2019;*
- *validazione da parte dei comuni dei dati utilizzati ai fini del modello di riparto;*
- *rivalutazione della quota di riequilibrio.*

Tali elementi saranno definiti nell'applicazione entro i primi mesi del 2022 d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

Le parti condividono l'opportunità di effettuare un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del modello di riparto, al fine da valutare congiuntamente gli eventuali correttivi.”

TITOLO III - Entrate extra-tributarie

ENTRATE	rendiconto 2019	rendiconto 2020	previsioni definitive 2021	previsioni 2022	previsioni 2023	previsioni 2024
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	339.043,54	261.271,46	282.315,14	253.200,00	238.200,00	238.200,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	65,75	6,71	15,87	20,00	20,00	20,00
Interessi attivi	0,00	103,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale	200.186,25	200.231,04	214.548,56	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	75.208,15	33.943,99	49.275,59	32.750,95	19.065,39	19.065,39
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	614.503,69	495.556,81	546.255,16	511.070,95	482.385,39	482.385,39

Per le previsioni del triennio 2022/2024 l'Amministrazione ha assunto un comportamento prudentiale nelle previsioni delle entrate.

Servizi pubblici: servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

SERVIZI	COPERTURA definitiva Anno 2020	COPERTURA asestata Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	COPERTURA Anno 2022	ENTRATE 2023	SPESE 2023	COPERTURA Anno 2023	ENTRATE 2024	SPESE 2024	COPERTURA Anno 2024
ASILO NIDO	100%	99%	€ 352.000,00	€ 352.000,00	100,00%	€ 352.000,00	€ 352.000,00	100,00%	€ 352.000,00	€ 352.000,00	100,00%
TOTALI			€ 352.000,00	€ 352.000,00	100,00%	€ 352.000,00	€ 352.000,00	100,00%	€ 352.000,00	€ 352.000,00	100,00%

Nell'entrata relativa ai fitti attivi di fabbricati si prevedono gli introiti che deriveranno dall'affitto delle sale e della palestra. Per il triennio è stato previsto l'importo di Euro 6.500,00.= per ciascun esercizio. Sono inoltre previsti Euro 3.050,00.= per ciascun esercizio, relativi all'introito della concessione della Malga Valtrighetta.

L'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 stabilisce, a partire dall'1.1.2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I del D.L.vo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 del D.L.vo n. 446/1997), della T.O.S.A.P. (capo II del D.L.vo n. 507/1993) e del C.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario disciplinato appunto dalle richiamate disposizioni normative. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera delle fonti normative statali a fine 2020, il nuovo canone è entrato in vigore all'1.1.2021, con la conseguente abrogazione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. ed Imposta sulla Pubblicità.

In ordine alle modalità di applicazione del nuovo canone patrimoniale, si segnala che l'articolo 1 comma 848 della L. n. 178/2020 ha sostituito l'articolo 1 comma 831 della L. n. 160/2019 per la disciplina delle modalità di applicazione forfetaria del canone stesso alla fattispecie delle occupazioni effettuate con cavi e condutture destinate a servizi di pubblica utilità (elettricità, telefonia, gas ecc.).

Il regolamento per l'applicazione del canone suddetto è stato approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2021, così come modificata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2021.

Le previsioni proposte si attestano sul valore di Euro 4.000,00.= per ogni annualità.

Le previsioni dei proventi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione e degli altri servizi produttivi, coprono integralmente le spese previste, e si possono riassumere nella seguente tabella:

servizi	entrate 2022	spese 2022	entrate 2023	spese 2023	entrate 2024	spese 2024
acquedotto	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
fognatura	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
depurazione	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00
TOTALI	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00

Le tariffe per la copertura dei costi per il servizio acquedotto e per il servizio fognatura, verranno approvate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il servizio idrico integrato, il servizio viabilità e parte del servizio di illuminazione pubblica è gestito direttamente in economia.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	anno 2022	anno 2023	anno 2024
605	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	3	100	2.000,00	2.000,00	2.000,00
605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	3	100	50,00	50,00	50,00
620	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	3	100	50,00	50,00	50,00
625	3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI	3	100	1.200,00	1.200,00	1.200,00
630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E ALTRI	3	100	50,00	50,00	50,00
630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	3	100	400,00	400,00	400,00
750	11	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	3	100	12.000,00	12.000,00	12.000,00
755	11	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA	3	100	5.800,00	5.800,00	5.800,00
760	11	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA	3	100	22.400,00	22.400,00	22.400,00
775	1	RETTE DI FREQUENZA NIDO D'INFANZIA QUOTA FAMIGLIE - RILEVANTE I.V.A.	3	100	91.000,00	91.000,00	91.000,00
795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3	100	1.500,00	1.500,00	1.500,00
950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	3	100	5.000,00	5.000,00	5.000,00
950	6	FITTI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	3	100	1.500,00	1.500,00	1.500,00
955	0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	3	100	3.050,00	3.050,00	3.050,00
960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA	3	100	95.000,00	80.000,00	80.000,00
960	4	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (LEGNA) - RILEVANTE IVA	3	100	1.200,00	1.200,00	1.200,00

980	0	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	3	100	6.500,00	6.500,00	6.500,00
990	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	3	100	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1300	13	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	3	100	500,00	500,00	500,00
					253.200,00	238.200,00	238.200,00

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

ENTRATE	rendiconto 2019	rendiconto 2020	previsioni definitive 2021	previsioni 2022	previsioni 2023	previsioni 2024
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	313.601,01	210.995,16	1.407.194,72	374.072,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	8.566,90	6.910,87	28.481,55	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	322.167,91	218.591,03	1.435.676,27	374.072,00	0,00	0,00

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni e dal BIM Brenta.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti. Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili".

Le assegnazioni relative all'ex fondo investimenti minori applicate al bilancio 2022 nella parte straordinaria sono pari ad Euro 98.635,56.=, e ne rimangono disponibili ancora Euro 36,03.=.

E' stato previsto anche per l'annualità 2022 l'importo di Euro 50.000,00.= per i lavori di efficientamento energetico, decreto investimenti del 14.01.2020..

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Non vi è ad oggi previsione di entrata per gli anni 2022/2024.

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in Euro 0,00.= per ciascuno degli anni considerati.

TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2019	rendiconto 2020	previsioni definitive 2021	previsioni 2022	previsioni 2023	previsioni 2024
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO VI – Accensione di prestiti

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2019	rendiconto 2020	previsioni definitive 2021	previsioni 2022	previsioni 2023	previsioni 2024
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad Euro 44.672,46=, ed è relativo all'importo suddetto anticipato dalla PAT.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso, e comunque sono pari ad Euro 0,00=.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

TITOLO VII – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

E' stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita.

Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2022		2023		2024	
FPV – parte corrente	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=
FPV – parte capitale	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2022/2024, per la parte spesa, sono sintetizzate:

SPESA PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	821.806,36	825.380,26	1.043.770,64	977.172,59	936.044,59	936.044,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	695.543,03	225.983,81	1.734.725,86	374.072,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	7.445,41	7.445,41	7.445,41	7.445,41	7.445,41	7.445,41
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.768,69	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	170.749,45	171.466,36	593.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
TOTALE SPESE	1.816.312,94	1.230.275,84	3.578.941,91	2.136.690,00	1.721.490,00	1.721.490,00

TITOLO I – Spese correnti

MACROAGGREGATI DI SPESA	rendiconto 2019	rendiconto 2020	previsioni definitive 2021	previsioni 2022	previsioni 2023	previsioni 2024
Redditi da lavoro dipendente	153.540,95	126.402,64	186.900,64	165.762,00	169.274,00	169.274,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	18.560,43	17.201,33	21.770,00	22.420,00	22.620,00	22.620,00
Acquisto di beni e servizi	537.910,09	505.101,46	623.357,98	599.932,00	593.332,00	593.332,00
Trasferimenti correnti	75.482,77	103.905,79	135.941,79	124.270,59	100.010,00	100.010,00
Interessi passivi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.700,00	390,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese correnti	33.612,12	72.379,04	73.200,23	60.688,00	48.208,59	48.208,59
SPESE CORRENTI	821.806,36	825.380,26	1.043.770,64	977.172,59	936.044,59	936.044,59

Redditi da lavoro dipendente

Le previsioni di bilancio che risultano dal prospetto allegato tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

In sede di protocollo d'intesa 2022 la Provincia ha stabilito di rendere disponibili le risorse per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto del CCPL dei dipendenti comunali.

Imposte e tasse a carico dell'Ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune per tutti i servizi applica il metodo c.d. retributivo;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi e sono:

- trasferimenti relativi ai servizi istituzionali e generali e di gestione
- trasferimenti relativi all'ordine pubblico e sicurezza
- trasferimenti relativi all'istruzione ed al diritto allo studio
- trasferimenti relativi alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- trasferimenti relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero
- trasferimenti relativi al turismo
- trasferimenti relativi allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente
- trasferimenti relativi al soccorso civile
- trasferimenti relativi ai diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in Euro 100,00.= per ciascuno degli anni del triennio, e si riferisce alle quote interessi dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti

Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva ordinario è iscritto per Euro 12.000,00.= nel 2022, nel 2023 e nel 2024. Lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

(art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, ammonta ad Euro 250.000,00=.

Fondo crediti dubbia esigibilità

A partire dal 2016 trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede: l'applicazione dei nuovi principi contabili, i nuovi schemi di bilancio anche se con funzione esclusivamente conoscitiva.

Nel bilancio di previsione deve essere stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità, che sarà composto da almeno due capitoli: uno per la parte corrente del bilancio, una per la parte capitale.

Occorre precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

- a) scelta del livello di analisi per il calcolo: è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato: il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma si è scelto di scendere a livello di capitolo;
- b) esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa, ossia:
 - crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
 - crediti assistiti da fidejussione;
 - entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
 - entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).
- c) per le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrata non di dubbia esigibilità;
- d) definizione del periodo di osservazione: la norma parla di ultimi cinque esercizi. Si ritiene di fare riferimento agli anni 2016-2020, in quanto esercizi chiusi per i quali, quindi, sono disponibili i dati definitivi di interesse.
- e) raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento. I dati da raccogliere sono i seguenti:
 - **accertamenti** per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento: per quanto riguarda le voci che in passato sono state gestite per cassa, il dato da ricercare è quell'importo che sarebbe stato iscritto in bilancio se si fosse applicato anche in passato il nuovo principio della competenza finanziaria;
 - **riscossioni "competenza + residui"**: il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e così, di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dell'accantonamento al FCDE;

La Commissione ARCONET in risposta alla domanda n. 25 ha avuto modo di precisare quanto segue: Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2021, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica. Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che rispettano il D.lgs. n. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio 2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità):

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio (X+1) in c/residui X): accertamenti esercizio X

L'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2021 (nonché dal rendiconto 2020), gli enti potranno calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3°, stanziato nel bilancio di previsione (o accantonato nel risultato di amministrazione), calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, che dovranno quindi essere conteggiati 2 volte, in luogo di quelli del 2020. Ad esempio, in sede di bilancio di previsione 2021/2023, invece di prendere a riferimento, ai fini del calcolo del FCDE, il quinquennio 2016/2020, si potrà considerare il quadriennio 2016/2019, conteggiando l'esercizio 2019 due volte nella media quinquennale. Tale facoltà riguarda esclusivamente il poco utilizzato metodo che non prevede lo slittamento indietro di un anno del quinquennio di riferimento per il calcolo della media, al fine di considerare anche gli incassi dell'esercizio x-1 in

c/residui. Questa disposizione permette di evitare un maggiore accantonamento al fondo, a causa del prevedibile calo degli incassi dell'anno 2020 delle entrate tributarie ed extratributarie, connesso con la crisi economica conseguente alla pandemia in corso, evitando che le medie quinquennali sui cui viene calcolato il FCDE siano peggiorate dagli incassi del 2020. Quella appena analizzata è una facoltà da esercitare valutando attentamente gli effetti che produce: infatti un minore accantonamento al FCDE aiuta gli enti a liberare risorse per garantire gli equilibri di bilancio ma rende il fondo meno adeguato rispetto ad un incrementato rischio di insolvenza causato dalla pandemia in corso.

- f) calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio: questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Occorre pertanto calcolare la media applicando tre diverse formule riportate nell'esempio 5 dell'appendice tecnica, cui si rimanda (la media semplice o le due medie ponderate).

Si è ritenuto di scegliere di applicare il Metodo n. 1 - Media semplice: (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi in questa maniera si evita un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudentiale;

- g) determinazione della percentuale di difficile esazione: tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto precedente quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all' 80 %, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20 %.
- h) calcolo accantonamento teorico al FCDE: la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato.
- i) determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio: per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento si applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Nell' 2022 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari al 100%, come per gli esercizi 2023 e 2024.

Gli importi quantificati con le modalità sopra menzionate costituiscono lo stanziamento previsto nel bilancio 2022/2024 destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità:

fondo crediti dubbia esigibilità	2022	2023	2024
parte corrente - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 1.10.01.03.001	5.138,00.=	4.734,00.=	4.734,00.=
parte capitale - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 2.05.03.01.01	0,00.=	0,00.=	0,00.=

Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli

accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Al fine di smaltire residui attivi che condizionano la determinazione del fondo sono state potenziate misure volte all'accelerazione dei processi di riscossione delle entrate i cui effetti si ritiene si paleseranno già nel corso dell'esercizio.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, è possibile determinare un accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 non è stato stanziato nessun importo.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. Il Comune di Carzano, in base all'andamento dei propri organismi partecipati, ha ritenuto non necessario stanziare importi in sede di bilancio di previsione 2022/2024.

Fondo di garanzia debiti commerciali:

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti. Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Titolo II – Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione assestata 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633.816,81	180.487,41	1.703.152,76	346.000,00	-	-
Contributi agli investimenti	61.726,22	45.496,40	31.573,10	28.072,00		
Altri trasferimenti in c/capitale			-	-	-	-
Altre spese in c/capitale					-	-
TOTALE	695.543,03	225.983,81	1.734.725,86	374.072,00	0,00	0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	598.088,65
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	132.678,83
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	2.350.811,10
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	2.672.222,81
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	10.573,14
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	35.985,96
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	2.539,15
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	437.307,74
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	886.932,38
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	906.719,10
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	417.521,02
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 :		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente	54.081,37
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	61.333,38
	B) Totale parte accantonata	115.414,75
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.283,79
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	5.283,79
Parte destinata agli investimenti		
		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	296.822,48
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 (6) :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di	0,00

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi. Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

Si richiama l'articolo 187 del T.U.E.L.:

- 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

- 3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Il Punto 9.11.4 del principio applicato 4/1 relativo alla programmazione, prevede, nel caso in cui venga applicato avanzo di amministrazione al bilancio di previsione approvato, che nella nota integrativa siano riepilogati e illustrati gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897 –900, della legge n. 145 del 2018;
- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 non è stato applicato avanzo di amministrazione.

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO

Il prospetto relativo alle spese di investimento previste nel bilancio di previsione 2022 è il seguente:

Missione Programma	Cap.	Art.	Descrizione	Spesa prevista
01.03	21203	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	64.000,00
01.11	21280	551	ACQUISIZIONE SOFTWARE E SISTEMI APPLICATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.500,00
01.11	21280	555	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	3.000,00
01.11	21885	560	PROGETTAZIONE OPERE VARIE	20.000,00
05.02	25180	553	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, ATTREZZATURA E ALTRO PER IL PUNTO CULTURA	500,00
05.02	25280	553	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00
06.01	26204	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	4.500,00
08.01	29186	562	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	3.000,00
09.02	29680	557	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	1.000,00
09.02	29688	383	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AZIONE 10	25.000,00
09.04	29406	502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	50.000,00
09.04	29404	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	1.500,00
09.04	29420	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	1.500,00
09.05	21588	589	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA DEL SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PER ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	2.572,00
10.05	28112	502	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA XVIII SETTEMBRE	25.000,00
10.05	28103	502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	10.000,00
10.05	28206	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INVESTIMENTI DECRETO DEL 14/01/2020	50.000,00
10.05	28180	552	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIABILITA'	4.000,00
11.01	29389	589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	500,00
12.01	30101	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE IVA	1.500,00
16.01	31706	505	RISTRUTTURAZIONE MALGA VALTRIGHETTA - FINITURE E ARREDAMENTO	100.000,00
			TOTALE	374.072,00

Le opere che ad oggi non hanno una fonte di finanziamento o hanno una fonte di finanziamento parziale, ma che l'Amministrazione vorrebbe realizzare nel triennio 2022/2024, sono le seguenti:

- sistemazione strade interpoderali,
- realizzazione strada forestale in loc. Baessa – alta Valtrighetta,
- realizzazione sentiero che collega loc. Masi di Carzano con il centro del paese,
- allargamento pascolo in loc. Valtrighetta a seguito dei danni della tempesta Vaia,
- ristrutturazione edificio adiacente al ristorante Valtrighetta,
- ristrutturazione primo piano edificio ospitante il bar
- riqualificazione area ex segheria
- isolamento del tetto del municipio.

Fonti di finanziamento

Il quadro generale delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2022, è il seguente:

Descrizione fonte di finanziamento	2022
Accertamenti reimputati	
FPV	
Avanzo di amministrazione	
Mutui	
Trasferimenti di capitali dalla Provincia	338.635,56
Trasferimenti di capitali da altri enti pubblici	
Trasferimenti di capitali da privati	
Contributi in conto capitale (BIM)	35.436,44
Alienazioni patrimoniali e concessioni (canoni)	
Contributi per permessi di costruire	
Monetizzazioni	
Altre entrate di parte capitale	
Avanzo di parte corrente	
TOTALE	374.072,00

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

- anno 2022: Euro 500,00.=, quale contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carzano per l'acquisto di attrezzature e D.P.I.
- anno 2022: Euro 25.000,00.=, quale trasferimento al comune di Scurelle per la gestione del progetto intervento 19
- Anno 2022: Euro 2.572,00.=, quale trasferimento al comune capofila (comune di Telve) del servizio di custodia forestale per l'acquisto di numero due nuovi automezzi.

RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad Euro 44.672,46.=, relativo alla restituzione dell'estinzione anticipata dei mutui.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad Euro 7.445,41.= per il 2022, il 2023 e per il 2024.

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- ✓ donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
- ✓ condoni (previsti in parte corrente)
- ✓ gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
- ✓ entrate per eventi calamitosi
- ✓ alienazione di immobilizzazioni, contributi di concessione e canoni aggiuntivi BIM Brenta, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- ✓ accensioni di prestiti
- ✓ contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- ✓ le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente)
- ✓ i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- ✓ gli eventi calamitosi
- ✓ le sentenze esecutive ed atti equiparati
- ✓ gli investimenti diretti
- ✓ i contributi agli investimenti
- ✓ altre spese in conto capitale.

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	anno 2022	anno 2023	anno 2024
6	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S) DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1	101	500,00	500,00	500,00
205	2	TRASFERIMENTI DALLO STATO SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DPCM 24 SETTEMBRE 2020	2	101	12.442,44	0,00	0,00
1300	7	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	2	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					16.942,44	4.500,00	4.500,00

SPESE CORRENTI NON RICORENTI:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	anno 2022	anno 2023	anno 2024
1235	195	INCARICHI LEGALI PER CONSULENZE, ASSISTENZA, TECNICA, ARBITRAGGI, ECC.	1	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1480	458	RIMBORSI AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA VARIANTE PRG	1	1	1.500,00	0,00	0,00
1610	2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1	1	12.600,00	0,00	0,00
1613	29	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO - QUOTA ENTE	1	1	3.000,00	0,00	0,00
1711	1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1711	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	1	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1721	67	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1735	203	COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1771	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI - IRAP	1	1	200,00	200,00	200,00
11850	0	FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI – DPCM 24 SETTEMBRE 2020	1	14	12.442,44	0,00	0,00
					39.942,44	10.400,00	10.400,00

GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 30 luglio 2015 ha rilasciato una garanzia fideiussoria a favore della Cassa Centrale Banca S.p.A. e nell'interesse della Società "Monte Giglio S.r.l." per l'importo di Euro 215.880,00.= con scadenza al 31 dicembre 2030.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

L'ente non ha organismi strumentali.

PARTECIPAZIONI

Con delibera del consiglio comunale n. 28 del 21.12.2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni.

Le partecipazioni possedute dall'ente sono:

Partecipazioni dirette:

Nome partecipata	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Società in house	Attività svolta	Esito rilevazione	Motivazione
Consorzi o dei Comuni Trentini – società cooperativa	01533550222	0,54	si	Attività di consulenza e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'Anci e dell'Uncem per la Provincia Autonoma di Trento; attività di formazione del personale; attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico-giuridica del personale	Mantenimento	La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a: – prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente; – attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema, anche nell'ambito dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti; – promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori; – rappresentanza degli Enti locali trentini in tutte le sedi istituzionali; – esercizio di prerogative attribuite al Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli Enti soci; – promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino.
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0024	si	Produzione di software non connesso all'edizione	Mantenimento	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici, anche relativi allo sviluppo ed esercizio del sistema informativo elettronico provinciale.
Trentino Riscossioni S.p.a.	02002380224	0,0050	si		Mantenimento	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della riscossione e della gestione delle entrate.
Dolomiti Energia Holding S.p.a.	01614640223	0,00049	no	Produzione di energia elettrica e attività di holding impegnate nelle attività gestionali-holding operative	Mantenimento	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dell'Ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
Funivie Lagorai S.p.a.	01501480220	0,0002	no	Realizzazione e gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	Mantenimento	Con precedente deliberazione n. 24 del 20.12.2016, dopo gara ad evidenza pubblica, per la cessione delle azioni della società Funivie Lagorai spa, andata deserta, si era stabilito, trattandosi di una partecipazione comunale irrisoria di valore inconsistente, di non procedere all'alienazione delle quote di partecipazione della medesima e pertanto di mantenere tale partecipazione (5 quote pari ad € 23,21) in ragione dell'economicità e razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Monte Giglio S.r.l.	02090430220	60,00	no	Produzione di energia elettrica e mezzo di impianto idroelettrico	Mantenimento	La Società è stata costituita allo scopo di produrre energia idroelettrica dallo sfruttamento delle risorse del proprio territorio con un ritorno economico importante. Ciò è ammesso delle specifiche competenze statutariamente riconosciute alla Provincia e agli Enti locali in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, in particolare nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 13 dello Statuto di autonomia e dalla norma di attuazione in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica (D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235). L'articolo 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, sopra richiamato, conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Tali attività sono pertanto comunque consentite, nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, da una norma di rango sovraordinato alla legge statale; La partecipazione in questione rappresenta, in termini di dividendi, una risorsa finanziaria importante per il Comune;
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	02043090220	1,96	no	Pubbliche relazioni e comunicazioni	Mantenimento	La Società ha per oggetto la gestione in forma associata di un'attività imprenditoriale nel settore turistico a favore dei soci in particolare lo svolgimento di attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale-

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

- Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.:

Denominazione società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione società tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Esito rilevazione	Motivazione della scelta
Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop.	00110640224	0,139	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo con funzioni di tutela, consulenza assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti, tra i quali figura il Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop..	no	no	Mantenimento	L'attività svolta dalla società costituisce servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dell'Ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzione dello stesso

Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Val di Cembra soc. coop.	00107860223	0,4578	Attività bancaria e finanziaria	no	no	<p>Dismissione</p> <p>Il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, riportata in epigrafe.</p> <p>L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021.</p> <p>Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere</p>
---	-------------	--------	---------------------------------	----	----	--

Set Distribuzione S.p.a.	01932800228	0,05	Attività di distribuzione dell'energia elettrica – società che svolge attività elettrica, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24 c. 1 LP n. 27/2010	no	no	Mantenimento	L'attività svolta dalla società costituisce servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dell'Ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzione dello stesso
--------------------------	-------------	------	---	----	----	--------------	---

- Trentino Riscossione S.p.a. e Trentino Digitale S.p.a.:

Denominazione società	Codice fiscale	% Quota di partecipazioni società tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Esito rilevazione	Motivazione della scelta
Centro servizi condivisi società consortile a r.l. in liquidazione – data cessazione attività 17.06.2021	02307490223	12,50 % attraverso Trentino Digitale S.p.a. 12,50 % attraverso Trentino Riscossione S.p.a. 12,50% attraverso Trentino Trasporti S.p.a.	Servizi amministrativi, legale e di controlli interni a favore delle società controllate	no	si	La società è cessata nel corso del 2021	/

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Equilibri di bilancio

Gli equilibri che gli enti locali devono considerare nella costruzione del bilancio di previsione finanziario sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		358.067,18			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		984.618,00	943.490,00	943.490,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		977.172,59	936.044,59	936.044,59
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			5.138,00	4.734,00	4.734,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		7.445,41	7.445,41	7.445,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		374.072,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		374.072,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.